

Certificato rischio fiscale per molti, ma non tutti

Una delle novità più importanti della riforma del regime dell'adempimento collaborativo è rappresentata dalla necessità, per le società che vogliono accedere al regime, di certificare il proprio sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (cosiddetto Tax control Framework o TCF). Allo stesso tempo le società che non hanno i requisiti dimensionali per accedere al regime (750 milioni di euro per 2024 e 2025, 500 milioni per 2026 e 2027 e infine 100 milioni dal 2028) ma vorranno adottare volontariamente il TCF dovranno certificarlo per ottenere la riduzione delle sanzioni ad un terzo.

La certificazione sarà uno strumento importante non solo per le società che vorranno entrare nel nuovo regime ma soprattutto per l'Agenzia delle Entrate per cui rappresenterà un presidio fondamentale per il funzionamento dell'istituto al fine di scongiurare il rischio di congestione a seguito dell'atteso incremento delle domande di accesso grazie all'abbassamento delle soglie di accesso.

La certificazione

Lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega fiscale in tema di adempimento collaborativo approvato, in esame preliminare, lo scorso 16 novembre dal Consiglio dei ministri prevede che il TCF dovrà essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili. Il decreto rimanda poi ad: a) un regolamento, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, per individuare i requisiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione; b) ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con le linee guida per la predisposizione del TCF e per la predisposizione della certificazione. La certificazione avrà la funzione di attestare che l'impresa si sia dotata di un affidabile TCF integrato con il sistema di controllo dell'informativa finanziaria e contabile in grado di assicurare la solidità del dato contabile su cui poggia l'obbligazione tributaria.

I soggetti certificatori

Certificatori del TCF potranno essere professionisti indipendenti, già in possesso di una specifica pro-

fessionalità, iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili esercenti attività professionale anche in forma associata, o in società per l'esercizio di attività professionali. La certificazione dovrà essere personalmente redatta dal professionista indipendente ed essere aggiornata periodicamente.

I punti aperti

Se da una parte la norma impone la fissazione di requisiti specifici per individuare le professionalità adatte a certificare i modelli TCF, non sarà infatti sufficiente essere iscritti agli albi dei dottori commercialisti o degli avvocati ma si dovrà dimostrare un'esperienza qualificata, dall'altra il numero delle società che richiederanno in futuro la certificazione aumenterà in modo consistente. Alla luce di questi due aspetti il rischio concreto è rappresentato dall'esiguo numero di soggetti certificatori in relazione alle future richieste e, conseguentemente, sarà importante individuare in modo equilibrato le competenze necessarie per la certificazione. In particolare, il futuro regolamento dovrà: a) evitare di creare distorsioni nel fissare i criteri per selezionare i professionisti idonei; b) individuare le competenze indispensabili per valutare in modo indipendente l'idoneità del TCF; c) fornire criteri chiari e precisi per certificare l'idoneità di un TCF.

In definitiva si dovrà creare un modello che possa fornire fiducia all'Agenzia delle entrate e allo stesso tempo permetta alle Società di accedere al regime senza eccessivi oneri amministrativi

Francesco Spurio

— © Riproduzione riservata — ■

